

DETERMINAZIONE DSAI/25/2020/TLR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI
IN MATERIA DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr recante "Regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021" (di seguito: RQCT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/com recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 59/2020/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la RQCT, l’Autorità ha regolato la qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo regolatorio 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 e imposto una serie di obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio di telecalore, tra i quali l’obbligo, di cui all’articolo 33, comma 2, di comunicare all’Autorità per ogni tipologia di utente:
 - a) il valore complessivo della potenza contrattualizzata o convenzionale come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - b) il numero di utenze come risultante al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - c) il quantitativo di energia termica ceduta agli utenti nell’anno precedente;
 - d) limitatamente ai micro esercenti, il numero di reclami scritti ricevuti dagli utenti.
- l’articolo 33, comma 1, della RQCT fissa al 31 marzo di ogni anno il termine entro il quale gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui al medesimo articolo 33, riferiti all’anno precedente;
- la scadenza per l’invio dei dati inerenti all’anno 2019, di cui all’articolo 33, comma 1, della RQCT, è stata tuttavia prorogata al 30 giugno 2020 dall’articolo 3, comma 2, della deliberazione 59/2020/R/com, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- alcuni soggetti, tra cui Cooperativa di Energia Solda (di seguito anche società), non hanno adempiuto all’obbligo di invio, entro il 30 giugno 2020, delle informazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della RQTC, relative all’anno 2019;
- ad oggi, nonostante i reiterati solleciti da parte del Direttore della Direzione Teleriscaldamento e teleraffrescamento dell’Autorità (del 23 luglio 2020, prot. Autorità 23676 e del 12 novembre 2020, prot. Autorità 36959), non risulta che la società abbia provveduto ad inviare le succitate informazioni richieste dall’articolo 33, comma 2, della RQTC, funzionali all’esercizio dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Cooperativa di Energia Solda;
- sia opportuno invitare la società, nelle more del procedimento, ad inviare le informazioni di cui all’articolo 33, comma 2, della RQTC riferite all’anno 2019, rappresentando che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Cooperativa di Energia Solda per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione di obblighi informativi in materia di qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad inviare le informazioni di cui all'articolo 33, comma 2, della RQTC riferite all'anno 2019, rappresentando che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Cooperativa di Energia Solda (P. IVA 01739560215) mediante PEC all'indirizzo energie@pec.bz.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 dicembre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro